

Trust e Voluntary: a contare è la residenza.

Tra i soggetti che possono accedere alla procedura di dichiarazione volontaria rientrano gli enti non commerciali formalmente non residenti, la cui residenza va riqualficata in Italia ai sensi dei criteri di collegamento fissati dall'art. 73 del Tuir (come già chiarito dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare 10/E/15).

I trust c.d. "estero vestiti" possono dunque accedere alla procedura di collaborazione volontaria in modo autonomo.

E questo a condizione che superino il test dell'interposizione.

In caso di trust esteri, infatti, vanno attentamente valutati meccanismi e regole di funzionamento dell'istituto e se il trust estero sia stato utilizzato da un residente italiano secondo uno schema di mera interposizione fittizia.

Ai fini della procedura di collaborazione volontaria, assume pertanto rilevanza strategica la questione dell'individuazione della residenza fiscale dei trust istituiti all'estero.

Un trust residente, infatti, a differenza di un trust non residente è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale ed, in tal senso, la violazione di tali obblighi rappresenta la il presupposto d'accesso per la *voluntary disclosure*.

Un trust residente dovrà dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, mentre un trust non residente dichiarerà i soli redditi prodotti in Italia.

Tuttavia, con la circolare sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che con riferimento alla sede dell'amministrazione si deve in primo luogo verificare se il trust si avvale, nel perseguire il suo scopo, di un'apposita struttura organizzativa; in mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*.

Inoltre, in merito all'oggetto principale, occorre avere riguardo alla tipologia di trust: se oggetto del trust è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza nel nostro paese è agevole; diversamente, occorre far riferimento al criterio della prevalenza.

Nel caso di patrimoni mobiliari, l'oggetto principale dovrà essere, invece, identificato nel luogo di prevalente e concreto esercizio dell'attività.

In conclusione, i trust esteri la cui residenza va ricondotta in Italia a seguito dell'applicazione degli ordinari criteri previsti dalla normativa, possono dunque accedere alla procedura di *voluntary disclosure* per sanare le violazioni dichiarative connesse con il patrimonio in trust.

Avv. Andrea Moja

Presidente Assotrusters

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito www.assotrusters.it

